

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AZIMONTI, ALESSANDRINI, PACINI, TORELLI,  
CALVI e GATTO Eugenio**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1973

Disposizioni finanziarie per lavoro straordinario svolto dal personale direttivo, docente e non docente che presta servizio nelle sezioni serali degli istituti tecnici e commerciali

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1973, n. 477, è stata data attuazione, come previsto dalla citata legge al disposto contenuto al titolo IV, articolo 12 — Disposizioni finanziarie transitorie, comuni e finali — che recita testualmente: « Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica è attribuito, a decorrere dal 1° settembre 1973, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici di stipendio, sullo straordinario e sulla tredicesima mensilità, nelle misure di cui alla tabella allegata.

Detto assegno è sostitutivo degli attuali trattamenti accessori per indennità di direzione e compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 165, e suc-

cessive modificazioni, per assegni speciali previsti dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dagli articoli 85 e 87 del regolamento per l'istruzione industriale approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, per compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19, ivi compresi quelli per l'espansione scolastica.

A partire dalla suindicata data del 1° settembre 1973, al personale di cui al primo comma del presente articolo non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciale, di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'Amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per lavoro

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso . . . ».

Infine, il quarto comma, del già citato articolo 12 stabilisce: « Con apposito decreto delegato saranno disciplinati i limiti, le misure orarie e le condizioni per l'autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario per il personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica ».

Tengano presente, intanto, gli onorevoli senatori, la strana limitazione contenuta nella suddetta norma delegata, riguardante unicamente il personale ispettivo, direttivo con assoluta preclusione del personale insegnante e non insegnante il che appare già a prima vista una discriminatoria del tutto illogica ed ingiustificata.

Ma la questione più urgente da risolvere per le conseguenze derivanti dalla applicazione della norma espressa dal citato articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, è la paralisi che si è determinata sul funzionamento delle sezioni serali degli istituti tecnici industriali e commerciali.

Le sezioni serali che funzionano presso gli istituti tecnici per l'anno scolastico 1973-74 sono 257, di cui 140 presso istituti tecnici commerciali e per geometri e le rimanenti presso istituti industriali. Oltre un quarto degli istituti tecnici ha sezioni serali.

Tali sezioni serali sono frequentate da quarantacinquemila studenti in gran parte lavoratori, quindi, i più meritevoli di considerazione e di stima.

Quasi tutte le sezioni serali non dispongono di un proprio organico del personale delle varie categorie per cui si valgono di personale già impegnato nei corsi diurni. Almeno fino a quando sarà provveduto a dare una propria struttura organica e funzionale alle sezioni serali appare del tutto ingiusto pretendere delle prestazioni dal personale delle varie categorie in aggiunta al normale orario di lavoro diurno senza alcun compenso.

Ciò urta anche con il precetto fondamentale solennemente sancito dalla Costituzione che riconosce ad ogni cittadino italiano il diritto ad una adeguata, e non equivoca, retribuzione per ogni prestazione. Diritto questo che deve essere riconosciuto a tutti e non soltanto al personale ispettivo e direttivo come più sopra ricordato.

È nota a tutti la grave situazione di crisi in atto nelle citate sezioni serali per il rifiuto — giustificato — del personale chiamato a prestare la propria attività nei corsi serali in aggiunta al normale orario diurno senza la garanzia di un adeguato compenso.

Per queste considerazioni, i proponenti del presente disegno di legge, richiamano l'attenzione dei colleghi sulla urgente necessità della sua approvazione prima che una attività tanto importante del nostro ordinamento scolastico venga definitivamente compromessa con grave danno a carico di migliaia e migliaia di lavoratori studenti che invece hanno diritto della più attenta comprensione del legislatore.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Al personale direttivo, docente e non docente, degli istituti tecnici industriali e commerciali che presta servizio nelle sezioni serali in aggiunta al normale orario di lavoro, è attribuito un compenso orario pari all'ora di lavoro, corrisposta per il servizio diurno, maggiorata del 15 per cento.

**Art. 2.**

I benefici di cui all'articolo precedente decorrono a favore del personale avente diritto dal 1° ottobre 1973.

**Art. 3.**

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1973 con il corrispondente prelievo sul fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, capitolo 3523, mentre per gli esercizi successivi si provvederà con apposita previsione nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

**Art. 4.**

La presente legge entra in vigore il giorno immediatamente successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.